

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DEL SOGGIORNO

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE





CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SALVACCONTO REALE

Mod. 5176 FUR Ed. 01/2024

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE — lun - sab 8-20	800 320 320

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. L'accesso è gratuito previa registrazione.

INTRODUZIONE

Salvacconto Reale è la *polizza* che permette agli assicurati di non perdere la *caparra* versata al momento della *prenotazione* presso una *struttura turistica*. La *polizza* copre per eventuali annullamenti del *soggiorno* dovuti a eventi imprevisti quali: malattie o infortuni improvvisi dell'*assicurato*, dei compagni di viaggio o dei famigliari; danni alla casa o all'azienda/studio dell'*assicurato*; impossibilità di movimento per calamità naturali o cause di forza maggiore; motivi di lavoro legati ad assunzione o licenziamento e altro ancora.

INDICE

GLC)SS	ARIO		.6
	1	COND	DIZIONI GENERALI	.8
		1.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	.8
		1.2	Acquisto e attivazione della polizza	.8
		1.3	Persone non assicurabili	.8
		1.4	Efficacia territoriale dell'assicurazione	.8
		1.5	Conclusione del contratto	.8
		1.6	Diritto di recesso contratti a distanza	.8
		1.7	Oneri fiscali	.8
		1.8	Rinvio alle norme di legge	.9
X	2	DURA	ATA DELLA COPERTURA	.9
		2.1	Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione	.9
_		2.2	Proroga del contratto	.9
J	3	CHEC	COSA È ASSICURATO	.9
		3.1	Rischio assicurato	.9
X	4	CHEC	COSA NON È ASSICURATO	10
		4.1	Rischi esclusi	10
	5	CHEC	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	11
		5.1	Rimborso della penale di annullamento	11
		5.2	Obblighi dell'assicurato	11
		5.3	Pagamento dell'indennizzo	11
		5.4	Limite massimo di indennizzo	11
NO	RM	E DI LE	EGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	12
		1.	CODICE CIVILE	12
			ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave	12
			ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	12



ART. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi	12
ART. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro	12

LEGENDA



CHE COSA È ASSICURATO

Descrizione delle garanzie previste dal prodotto.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Funzionamento di alcune garanzie, con eventuale indicazione del loro perimetro di applicazione, delle limitazioni e dei casi in cui non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Indicazione di quali persone o beni non possono essere assicurati e quali eventi sono esclusi dalla polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepilogo per ogni singola garanzia di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Procedura per la denuncia di sinistro, contatti di riferimento, documentazione da consegnare, tempistiche di accertamento del sinistro e liquidazione dell'indennizzo.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE/ASSICURATO

Obblighi del Contraente/Assicurato sia al momento dell'acquisto, sia durante tutta la durata del contratto.



COME POSSO DISDIRE/RECEDERE DALLA POLIZZA

Modalità di scioglimento del contratto.



QUANDO E COME DEVO PAGARE

Modalità di pagamento dei premi e altre informazioni che possono influire sul premio di polizza.



DOVE VALE LA COPERTURA

Paesi in cui sono valide le singole garanzie.



ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni presenti solo nella Sezione del contratto denominata "Norme comuni a tutte le garanzie".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal *Contraentel Assicurato*.



GLOSSARIO

In riferimento ai termini contenuti nel contratto, le parti ne attribuiscono il significato precisato nel Glossario. Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CAPARRA

La somma pagata dall'assicurato alla struttura turistica a titolo di garanzia della prenotazione del soggiorno.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza.

INDENNIZZO

Quanto dovuto dalla Società in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che hanno come conseguenza una inabilità temporanea, una *invalidità permanente* o la morte dell'*Assicurato*. Sono considerati infortuni anche:

- l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'asfissia non dipendente da *malattia*;
- le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali;
- le ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita definitiva, a seguito di *infortunio*, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'*Assicurato* a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

MALATTIA

Ogni alterazione obiettivamente riscontrabile dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, il massimale, il *premio* e la sottoscrizione delle Parti.

PENALE

Somma di denaro dovuta dal contraente alla struttura turistica in caso di annullamento del soggiorno.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal *contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PRENOTAZIONE

Accordo documentabile tra il *contraente* ed una *struttura turistica* autorizzata dalle competenti autorità riguardante un *soggiorno* turistico.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

Reale Mutua di Assicurazioni.

SOGGIORNO

Il periodo determinato in cui l'*Assicurato* si trattiene nella *struttura turistica*.

STRUTTURA SANITARIA

Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital / day surgery. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

STRUTTURA TURISTICA

Struttura ricettiva autorizzata dalle competenti autorità all'esercizio dell'attività alberghiera e paralberghiera.

TERRORISMO

Per atto di *terrorismo* si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se' o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

WEB-APPLICATION

Applicazione informatica "Salvacconto Reale", raggiungibile all'indirizzo www.realemutua.it, tramite la quale è possibile emettere e gestire la *polizza* previo utilizzo delle proprie credenziali di accesso.



1. CONDIZIONI GENERALI



1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

1.2 - ACQUISTO E ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA

La *polizza* può essere acquistata esclusivamente tramite accesso alla *Web-Application "Salvacconto Reale"*, utilizzando i metodi di pagamento elettronici previsti dalla piattaforma.

1.3 - PERSONE NON ASSICURABILI

Reale Mutua non assicura le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS e sindromi correlate; schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. La persona cessa di essere assicurata con il loro manifestarsi.

Inoltre non sono assicurabili le persone non residenti in Italia.

L'eventuale incasso del *premio*, dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste, non costituisce deroga; il *premio* medesimo verrà, quindi, restituito dalla *Società*.

1.4 - EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per i soggiorni presso strutture turistiche situate in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

1.5 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso con il pagamento del premio.

1.6 - DIRITTO DI RECESSO CONTRATTI A DISTANZA

Il *Contraente*, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del *premio*, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando a Reale Mutua *comunicazione* contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della *comunicazione*. Alla ricezione di tutti i documenti Reale Mutua rimborserà la parte di *premio* riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte.

1.7 - ONERI FISCALI

Il *premio* è comprensivo di imposte.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

2. DURATA DELLA COPERTURA



2.1 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia vale dalle ore 24,00 del 62° giorno antecedente la data di inizio *soggiorno* e fino al giorno di partenza dell'*Assicurato*, a condizione che l'acquisto della *polizza* sia stato effettuato entro i cinque giorni successivi alla data della *prenotazione* della *struttura turistica*.

Nel caso in cui la *prenotazione* della *struttura turistica* sia stata effettuata nei 62 giorni antecedenti la data di inizio *soggiorno*, la garanzia vale dalle ore 24,00 della data di *prenotazione* stessa, fermi i termini di acquisto della *polizza* sopra evidenziati.

La garanzia vale nei termini sopraindicati a condizione che il *premio* sia stato pagato, altrimenti vale dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

2.2 - PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e pertanto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul *modulo di* polizza, senza alcun obbligo di disdetta tra le parti.

3. CHE COSA È ASSICURATO



3.1 - RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua rimborsa la *penale* applicata dalla *struttura turistica* con il massimo della *caparra* versata, nei limiti previsti al punto 5.4, qualora la *prenotazione* della *struttura turistica* venga annullata dall'*Assicurato*, per una delle seguenti circostanze imprevedibili e non preesistenti al momento dell'acquisto della presente *polizza*:

- a) decesso, *malattia* o *infortunio* dell'*Assicurato* o dei suoi compagni di viaggio, purché questi ultimi abbiano effettuato la *prenotazione* contemporaneamente all'*Assicurato* stesso.
- **b)** decesso, *malattia* o *infortunio* delle persone sottoindicate:
 - familiari conviventi che risultano iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell' *Assicurato* al momento del *sinistro* (esclusi i domestici);
 - genitori, fratelli/sorelle, figli/e, suoceri/e, generi, nuore, nonni/e, zii/e, nipoti e cognati/e dell'*Assicurato* stesso;
- c) danni materiali all'abitazione, all'azienda o allo studio professionale dell'*Assicurato* o decesso del contitolare della stessa azienda o studio professionale, che rendano indispensabile e indifferibile la presenza dell'*Assicurato*;
- d) impossibilità di raggiungere il luogo di *soggiorno* a seguito di gravi calamità o cause di forza maggiore debitamente comprovate, salvo quanto espressamente escluso al punto 4.1 Rischi esclusi;
- e) convocazione da parte della Pubblica Autorità;



- f) furto dei documenti necessari al viaggio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento;
- g) motivi di lavoro dipendenti da assunzione o licenziamento.

Relativamente ai punti a) e b) si aggiunge che:

- per *malattia* e *infortunio*, ai fini delle presenti garanzie, si intendono solo quelli che, come da certificazione medica, rendano necessario il ricovero in istituto di cura (day hospital compreso);
- sono comprese, anche senza ricovero in istituto di cura, le gravi reazioni allergiche a seguito di vaccinazioni (comprovate da apposita certificazione medica), la gravidanza, qualora questa sia stata diagnosticata solo successivamente alla prenotazione del viaggio o la comparsa di gravi complicazioni fino alla 35° settimana di gravidanza (quanto evidenziato dev'essere comprovato da documentazione medica), le malattie infantili comprovate da certificazione medica, nonché la degenza presso la propria abitazione imposta dalla Pubblica Autorità;
- sono comprese, anche senza ricovero, l'allentamento delle protesi articolari impiantate (documentabile tramite certificazione medica ortopedica), nonché gli infortuni dovuti a immobilizzazione, a seguito dell'applicazione di un qualsiasi mezzo di contenzione, resa necessaria da una frattura o da una lesione articolare (capsulare, legamentosa, meniscale) diagnosticata in ambiente ospedaliero o da un medico ortopedico.

4. CHE COSA NON È ASSICURATO



4.1 - RICHI ESCLUSI

La garanzia non è operante in caso di annullamento dovuto a:

- a) rinunce dovute a incompleta, non idonea o carente documentazione necessaria al viaggio, quale carta d'identità, passaporto, visti, permessi di espatrio, ecc., salvo quanto previsto dal punto 3.1.f (furto dei documenti);
- b) guerre, insurrezioni, occupazioni militari;
- c) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- d) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- e) atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- g) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale:
- h) atti di terrorismo;
- i) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- j) atti illegali posti in essere dall'*Assicurato* o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- k) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- I) quarantene.

Inoltre la garanzia non è operante, qualora l'acquisto della *polizza* sia stato effettuato dopo i cinque giorni successivi alla data della *prenotazione* della *struttura turistica* o nei dieci giorni precedenti la partenza. In tale caso l'*Assicurato* avrà diritto al solo rimborso del *premio*, escluse le imposte.

5. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



5.1 - RIMBORSO DELLA PENALE DI ANNULLAMENTO

Reale Mutua rimborsa la *penale* di annullamento del *soggiorno* con il massimo della *caparra* versata alla data in cui si è manifestato l'evento che ha dato origine alla rinuncia.

5.2 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve dare comunicazione del *sinistro* a Reale Mutua tramite la *Web-application* "Salvacconto Reale" entro tre giorni da quando si è verificato, ovvero ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'Assicurato deve allegare alla denuncia del sinistro:

- a) documentazione originale attestante la motivazione dell'annullamento (l'*Assicurato* è tenuto a fornire, a richiesta della *Società*, liberando i suoi medici dal segreto professionale, il certificato medico rilasciato dal medico curante o la cartella clinica rilasciata dalla *struttura sanitaria* o tutta la documentazione necessaria);
- b) copia della prenotazione del soggiorno e relativa copia della ricevuta del pagamento della penale;
- c) copia della ricevuta del pagamento effettuato per il soggiorno turistico;
- d) copia dell'estratto conto di addebito della penalità di annullamento (opzionale).

5.3 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'*indennizzo* dovuto a termini di *polizza*, provvede al pagamento entro 30 giorni.

5.4 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Reale Mutua rimborsa la *penale* applicata dalla *struttura turistica* con il massimo della *caparra* versata, fino alla concorrenza di un massimo di €1.000 per *sinistro*.



NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

Testo degli articoli del Codice Civile richiamati nel contratto. I seguenti articoli si intendono integrati di eventuali modifiche emanate successivamente.

1. CODICE CIVILE

ART. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894 - ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1913 - AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Servizio Clienti Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 buongiornoreale@realemutua.it

Assistenza stradale, per l'abitazione e la salute

800 092 092

24 ore su 24 7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE





REALE GROUP

TOGETHERMORE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell'Albo delle società capogruppo.